



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 16/10/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1831

Cont. 836/12/AL - Tribunale di Bari - E. c/ Regione Puglia - Decreto ingiuntivo n. 1124/2012 - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso per art. 633 c.p.c. e pedissequo decreto notificato il 4.6.2012, è stato ingiunto alla Regione Puglia il pagamento in favore di E. della somma di euro 330.959,59 oltre interessi di mora e spese legali, quale residuo credito riveniente dall'attività formativa professionale relativa al percorso "Offerta Formativa Sperimentale di istruzione e formazione professionale";
- con nota del 13.7.2012 prot. 14428, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che "l'Amministrazione regionale non intende proporre opposizione avverso il notificato decreto atteso che, dall'analisi delle determinazioni di approvazione dei rendiconti e delle determinazioni di liquidazione, emerge la sussistenza dei crediti vantati dall'ente E. nella misura esattamente indicata";

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1124/2012 notificato da E.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

---